



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Circolare n° 6 del 18/06/2019

| OGGETTO | SOGGETTI INTERESSATI |
|--|-------------------------|
| 1. <u>Trasmissione telematica dei corrispettivi</u> | Titolari di Partita IVA |
| 2. <u>Chiarimenti relativi al regime forfettario</u> | Titolari di Partita IVA |
| 3. <u>Adesione al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche</u> | Tutti |
| 4. <u>Cedolare secca per gli immobili commerciali</u> | Tutti |

1. TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Con il provvedimento 18/04/2019 n. 99297, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le disposizioni attuative in tema di **trasmissione telematica dei corrispettivi, nuovo obbligo già segnalato nelle nostre precedenti Circolari.**

Oltre all'impiego dei nuovi registratori telematici, è ora prevista la possibilità di **memorizzare ed inviare i dati mediante una procedura web gratuita** messa a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Tale procedura è **utilizzabile anche mediante dispositivi mobili.**

I dati trasmessi saranno messi a disposizione in apposita area riservata del sito dell'Agenzia, accessibile ai soggetti passivi titolari degli apparecchi, ovvero dagli intermediari appositamente delegati.

L'obbligo in questione decorre dal 1° gennaio 2020 per la generalità dei commercianti al minuto ed i soggetti assimilati ma, **per i commercianti al minuto il cui volume d'affari complessivo, nell'anno 2018, è stato superiore a 400.000 euro, la decorrenza è anticipata al 1° luglio 2019.**

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sostituiscono:

- l'obbligo di registrazione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 24 co. 1 del DPR 633/72;
- la certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Il MEF ha inoltre predisposto il DM 10 maggio 2019, che individua dettagliatamente le operazioni per cui, **nella fase di prima applicazione delle nuove regole, non opera l'obbligo** di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ovvero:

- operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi (ex art. 2 Dpr 696/96 e decreti 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015);
- prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- operazioni collegate a quelle di cui sopra, nonché alle operazioni di cui all'art. 22 del decreto IVA, effettuate in via marginale rispetto alle precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione (inferiori all'1% del volume d'affari 2018); tale esonero si applicherà fino al 31 dicembre 2019;
- operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale.

Si sottolinea che **tali esoneri hanno natura temporanea** e che **le operazioni di cui sopra dovranno continuare peraltro ad essere certificate nelle modalità previgenti e annotate nel registro dei corrispettivi.**

2. CHIARIMENTI RELATIVI AL REGIME FORFETTARIO

La Circolare n. 9 del 10 aprile 2019 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle cause ostative per l'accesso al regime forfettario per l'anno 2019 per i contribuenti che possiedono partecipazioni in società di persone o di capitali.

Partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari.

La causa ostativa rileva con riferimento al 31/12 dell'anno precedente all'applicazione del regime, tuttavia:

- i contribuenti che possedevano una partecipazione al 31/12/2018 possono comunque adottare per l'anno 2019 il regime forfettario ma, per continuare a fruire di tale regime anche nel 2020 dovranno cedere la partecipazione entro il 31/12/2019;
- i contribuenti che possiedono una partecipazione nel 2019 perché ereditata in corso d'anno, per continuare ad applicare il regime forfettario nel 2020 dovranno cederla entro il 31/12/2019.

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Partecipazioni in SRL o in associazioni in partecipazione

La causa ostativa opera se contemporaneamente:

- il contribuente esercita controllo diretto o indiretto nella partecipata;
- l'attività dalla partecipata è direttamente o indirettamente riconducibile a quella esercitata dall'esercente attività d'impresa, arte o professione.

La causa ostativa rileva con riferimento all'anno di applicazione del regime e non all'anno precedente, perché è solo nell'anno di applicazione del regime che si può verificare la riconducibilità dell'attività svolta dal contribuente a quella svolta dalla partecipata. Al verificarsi della causa ostativa, il contribuente fuoriesce dal regime forfettario a partire dall'esercizio successivo.

Passaggio dal regime dei minimi al regime forfettario in corso d'anno

Con la Risposta n. 140 del 14 maggio 2019 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il soggetto contribuente c.d. "minimo" (regime di vantaggio di cui all'art. 27 comma 1 DL 98/2011) che nel corso dell'anno 2019 supera per oltre il 50% il tetto massimo di 30.000 Euro previsto dallo stesso regime per poter applicare il regime di vantaggio nell'anno in corso, può accedere automaticamente e per lo stesso anno 2019 al regime forfettario di cui all'art. 1 L. 190/2014 se non supera i 65.000 Euro di incassi. Tale chiarimento è significativo in quanto in caso contrario il contribuente minimo avrebbe dovuto applicare l'Iva sui compensi percepiti e sarebbe rientrato nel regime ordinario a partire dallo stesso 2019.

3. ADESIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

A seguito delle osservazioni del Garante della Privacy è stato disposto che, per poter visionare e/o acquisire i file xml "completi", ovvero comprensivi di natura, qualità e quantità dei beni/servizi oggetto dell'operazione, delle fatture elettroniche emesse e ricevute dall'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi sarà necessario aderire espressamente, tramite specifica funzionalità, al servizio di **"Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici"**; in caso di mancata adesione, sarà possibile acquisire **esclusivamente i c.d. "dati fattura"**, vale a dire i dati fiscalmente rilevanti previsti dall'art. 21 del DPR 633/72.

La data dalla quale sarà possibile aderire al servizio di Consultazione, precedentemente fissata al 31/05/2019, è stata recentemente rinviata con Provvedimento n.164664 del 30/05/2019, **all' 1/07/2019 e fino al 31/10/2019**.

L'adesione al servizio di consultazione in data successiva al 31/10/2019 comporterà la possibilità di acquisizione delle fatture "complete" solamente a partire da tale data, mentre per le fatture ricevute/emesse in data precedente, sarà possibile scaricare solamente i "dati fattura".

Tale servizio non è da confondere con quello di **"Conservazione delle fatture elettroniche"** messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, per il quale continuano a valere le precedenti disposizioni.

Ricordiamo che:

- Al soggetto che **non ha** effettuato l'adesione al servizio di consultazione sono resi disponibili solo i dati fattura fiscalmente rilevanti fino al 31/12 dell'**ottavo anno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento;
- Al soggetto che **ha** effettuato l'adesione al servizio di consultazione sono resi, inoltre, disponibili i dati fattura completi fino al sessantesimo giorno dal 31/12 del **secondo anno** successivo a quello di ricezione da parte dello SDI. Successivamente a tale data, i dati "completi" temporaneamente memorizzati, saranno cancellati dall'Agenzia Entrate e rimarranno consultabili solo i dati fiscalmente rilevanti nelle modalità indicate nel precedente punto.

4. CEDOLARE SECCA PER GLI IMMOBILI COMMERCIALI

La Legge di bilancio 2019 ha introdotto la possibilità per i locatori di unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1 (negozi e botteghe) di usufruire del regime della cedolare secca per i contratti di locazione stipulati nell'anno 2019. Si tratta pertanto di un'estensione del regime, prima riservato solo alle locazioni di immobili ad uso abitativo.

In relazione alle novità introdotte si specifica che:

- il **locatore** titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (come per le locazioni di immobili abitativi) **deve essere sempre una persona fisica che opera come privato** e non agisce pertanto nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni;

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

- l'oggetto della locazione può essere un immobile di categoria **catastale C/1 di superficie fino a 600 mq** e vi possono rientrare anche le relative pertinenze locate congiuntamente, le quali devono avere categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) o C/7 (tettoie chiuse o aperte).
- il **locatario (conduttore)** dell'immobile può essere sia una persona fisica che svolge attività commerciale, sia una società;
- risultano **esclusi dall'applicazione della cedolare secca** gli immobili destinati ad ufficio/studio privato (categoria catastale A/10), i laboratori (categoria catastale C/3) nonché gli immobili strumentali ad attività industriali/artigianali (categoria catastale D).

Si ricorda che l'aliquota della cedolare secca applicabile ai contratti in esame è pari al **21%**. L'opzione in esame può essere esercitata **anche successivamente alla registrazione** del contratto (stipulato nel 2019).

Al fine di evitare comportamenti elusivi il regime in esame **non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 qualora alla data del 15/10/2018 risulti in corso un contratto non scaduto**, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti

Studio Triberti Colombo & Associati

Studio Triberti Colombo & Associati

Milano - Via Carducci 32 - 20123
Tel. +39 02 855.031
Fax. +39 02 855.035.00

Torino - Piazza Carlo Felice 18 - 10121
Tel. + 011.538.386
Fax +011.537.389

Roma - Via Boncompagni 93 - 00187
Tel. +06.97273788
Fax +06.97273584.00

